

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 26 novembre 2012)

Relatore di maggioranza: ROSALBA ORTENZI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulle proposte di legge

- PDL N. 170** (Proposta di modifica di legge statutaria) a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 17 gennaio 2012
MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 "STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"
- PDL N. 123** (Proposta di legge statutaria) ad iniziativa del Consigliere Pieroni
presentata in data 25 luglio 2011
MODIFICA ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N.1 "STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"
- PDL N. 132** (Proposta di legge statutaria) a iniziativa dei Consiglieri Massi, Bugaro, Marinelli
presentata in data 28 settembre 2011
MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 "STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"
- PDL N. 172** (Proposta di legge statutaria) ad iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 23 gennaio 2012
MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 "STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"
- PDL N. 215** (Proposta di legge statutaria) a iniziativa del Consigliere Pieroni
presentata in data 19 giugno 2012
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2005, N. 1: "STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"
- PDL N. 265** (Proposta di legge statutaria) a iniziativa del Consigliere Perazzoli
presentata in data 6 novembre 2012
MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 "STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

TESTO BASE: proposta di legge n. 170

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1***(Modifica all'articolo 7)*

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“2. Nella prima seduta del Consiglio - Assemblea legislativa il Presidente della giunta illustra il programma del governo regionale e presenta gli assessori, tra i quali indica il Vicepresidente, chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 1/2005 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Il Presidente della giunta regionale può nominare un assessore al di fuori dei componenti del Consiglio – Assemblea legislativa.

2 ter. Il Vicepresidente deve essere nominato tra i componenti del Consiglio – Assemblea legislativa.

2 quater. Nella composizione della giunta deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.”.

Art. 2*(Modifica all'articolo 11)*

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Il Consiglio è composto da trenta consiglieri, oltre al Presidente della giunta regionale”.

Art. 3*(Modifica all'articolo 27)*

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e da non più di sei assessori, compreso il Vicepresidente.”.

Art. 4*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Modifica all'articolo 7)*

Identico

Art. 2*(Modifica all'articolo 11)*

Identico

Art. 2 bis*(Modifica all'articolo 13)*

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi.”.

Art. 3*(Modifica all'articolo 27)*

Identico

Art. 4*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, **2 bis**

della presente legge statutaria sono efficaci a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima.

2. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2012, assume l'iniziativa legislativa per l'adeguamento della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) alle disposizioni della presente legge statutaria.

e 3 della presente legge statutaria sono efficaci a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima.

2. Soppresso

**Pdl n. 123 (Proposta di legge statutaria)
ad iniziativa del Consigliere Pieroni
presentata in data 25 luglio 2011**

Art. 1

*(Modifica all'articolo 7
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005 n. 1 (Statuto della Regione Marche) dopo le parole "componenti del Consiglio" sono inserite le seguenti: "in numero non superiore a tre".

Art. 2

(Norma transitoria)

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dalla X legislatura.

**Pdl n. 132 (Proposta di legge statutaria)
a iniziativa dei Consiglieri Massi,
Bugaro, Marinelli
presentata in data 28 settembre 2011**

Art. 1

*(Modifica all'articolo 7 della
legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) la parola "scegliendoli" è sostituita dalle seguenti: "scegliendone uno".

Art. 2

*(Modifica all'articolo 11 della
legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge statutaria 1/2005 la parola "quarantadue" è sostituita dalla seguente: "trenta".

Art. 3

*(Modifica all'articolo 27 della
legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge statutaria 1/2005 la parola "dieci" è sostituita dalla seguente: "sei".

**Pdl n. 172 (Proposta di legge statutaria)
ad iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 23 gennaio 2012**

Art. 1

(Modifiche alla legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) dopo le parole: "componenti del Consiglio" sono inserite le seguenti: "in numero non superiore a uno".

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio è composto da trenta consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale."

3. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge statutaria 1/2005 la parola: "dieci" è sostituita dalla parola "sei".

Art. 2

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla X legislatura.

**Pdl n. 215 (Proposta di legge statutaria)
a iniziativa di Consigliere Pieroni
presentata in data 19 giugno 2012**

Art. 1

*(Modifiche all'articolo 16 della
legge regionale statutaria 1/2005)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale statutaria 8 marzo 2005, n.1 (Statuto della Regione Marche) è aggiunto il seguente:

“5 bis. Ogni Consigliere regionale non può restare in carica per più di due legislature consecutive, né può essere nominato assessore dal Presidente della Regione, ugualmente, per più di due mandati consecutivi.”.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono efficaci a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.

**Pdl n. 265 (Proposta di legge statutaria)
a iniziativa del Consigliere Perazzoli
presentata in data 6 novembre 2012**

Art. 1

(Modifica all'articolo 6)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), è aggiunto il seguente:

“2 bis. La legge regionale di cui al comma 2 in particolare individua, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge della Repubblica, un sistema elettorale che agevola la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche e assicura la rappresentanza delle minoranze.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7 (Elezione del Presidente della Giunta e della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta è eletto dal Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche tra i suoi componenti nella seduta successiva a quella dell'elezione del Presidente del Consiglio medesimo e dell'Ufficio di presidenza. L'elezione avviene sulla base di candidature presentate dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Consiglio.

2. Prima della votazione il candidato alla carica di Presidente della Giunta:

- a) illustra al Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche una proposta di programma di governo;
- b) propone il numero e l'articolazione degli assessorati;
- c) propone i nominativi dei componenti della Giunta indicando tra essi il Vicepresidente.

3. L'elezione del Presidente della Giunta si effettua per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati. Se alla terza votazione non si raggiunge la maggioranza assoluta, il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche decade. La votazione sull'elezione del Presidente comporta l'approvazione delle proposte di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Dopo l'elezione del Presidente della Giunta, su proposta del Presidente stesso, il Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche con un'unica votazione elegge gli assessori regionali. L'elezione si effettua per appello nomi-

nale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8 (Mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Giunta)

1. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche può esprimere la sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata contenente l'indicazione:

- a) del candidato alla carica di Presidente della Giunta;
- b) del programma di governo;
- c) del numero e dell'articolazione degli assessorati;
- d) dei nominativi dei componenti della Giunta compreso il Vicepresidente.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni e dopo quindici giorni dalla data di presentazione.

3. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la cessazione dalla carica dello stesso e della Giunta regionale ed il contestuale subentro del nuovo Presidente e della nuova Giunta.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9 (Mozione di sfiducia costruttiva nei confronti degli assessori)

1. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche può esprimere la sfiducia nei confronti di singoli assessori mediante mozione motivata.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati e non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni e dopo quindici giorni dalla data di presentazione.

3. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di singoli assessori comporta la

cessazione dalla carica degli stessi e determina l'assunzione ad interim delle funzioni assessorili da parte del Presidente della Giunta fino all'elezione del nuovo assessore.

5. Nell'ipotesi in cui sia sfiduciato il Vicepresidente, il Presidente della Giunta indica un altro assessore che assume le funzioni di Vicepresidente.

6. L'elezione del nuovo assessore è effettuata su proposta del Presidente della Giunta per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.”.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 9 bis)

1. Dopo l'articolo 9 della legge statutaria 1/2005 è inserito il seguente:

“Articolo 9 bis (Scioglimento del Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche)

1. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali comportano lo scioglimento del Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche e le dimissioni del Presidente della Giunta regionale e della Giunta.”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 10)

1. L'articolo 10 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10 (Morte, impedimento, dimissioni volontarie del Presidente e degli assessori)

1. In caso di morte, impedimento permanente accertato dal Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta si procede entro sessanta giorni dal verificarsi delle predette ipotesi, con le modalità di cui all'articolo 7. Fino all'elezione del nuovo Presidente della Giunta e della nuova Giunta, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e la carica di Presidente della Giunta è assunta dal Vicepresidente.

2. Le dimissioni del Presidente della Giunta sono presentate al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche, che le comunica al Consiglio nella prima seduta successiva e diventano efficaci dalla data di presa d'atto da parte del Consiglio stesso da effettuarsi nella medesima seduta. Fino all'elezione del nuovo Presidente della Giunta e della nuova Giunta, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e la carica di Presidente della Giunta è assunta dal Vicepresidente. All'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta si

procede, entro sessanta giorni dalla data di presa d'atto delle dimissioni del Presidente, con le modalità di cui all'articolo 7.

3. Qualora le ipotesi di cui al comma 2 riguardino un assessore, il Presidente della Giunta assume ad interim le funzioni assessorili fino all'elezione del nuovo assessore. All'elezione del nuovo assessore si procede con le modalità di cui all'articolo 9.

4. Qualora le ipotesi di cui al comma 1 riguardino anche il Vicepresidente, l'assessore più anziano di età subentra nella carica di Presidente della Giunta fino all'elezione del nuovo Presidente.

5. Le dimissioni degli assessori o del Vicepresidente sono presentate al Presidente della Giunta che le trasmette al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche affinché le comunichi al Consiglio medesimo nella prima seduta successiva. Le dimissioni diventano efficaci dalla data di presa d'atto da parte del Consiglio regionale delle Marche-Assemblea legislativa da effettuarsi nella medesima seduta. L'elezione del nuovo assessore si effettua secondo le modalità di cui all'articolo 9.”.

Art. 7

(Modifica all'articolo 11)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche è composto da trenta consiglieri.”.

Art. 8

(Modifica all'articolo 26)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della legge statutaria 1/2005 è abrogata.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 27)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e da non più di sei assessori compreso il Vicepresidente.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della legge statutaria 1/2005 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche può eleggere un assessore al di fuori dei propri componenti.

1 ter. Nella composizione della Giunta è assicurata la presenza paritaria di uomini e donne.”.

Art. 10*(Modifiche all'articolo 29)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 le parole: "alla proclamazione" sono sostituite dalle parole: "alla elezione".

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 della legge statutaria 1/2005 è sostituita dalla seguente:

"b) a partire dal verificarsi della circostanza di cui all'articolo 9 bis."

3. Il comma 3 dell'articolo 29 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

"3. Nei periodi indicati alle lettere a) e b) del comma 2, il Presidente e la Giunta regionale esercitano i poteri limitati all'ordinaria amministrazione."

4. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge statutaria 1/2005 è abrogato.